Nuovo CCNL per le imprese pubbliche funerarie

a cura di Massimo Colombari e Ombretta Ghiraldi (*)

Il 28 luglio 1992, a Roma, Federgasacqua e CGIL, CISL, UIL, hanno firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario. Di seguito si riportano i principali contenuti dell'accordo.

1) Decorrenza e durata del contratto

Dal 1/7/1992 per 4 anni (fino al 30/6/1996).
E' sanato il periodo 1/2/91 - 30/6/92 con accordo Una tantum del 20/12/91.

2) Retribuzione

2.1. Elemento distinto della retribuzione pensionabile, per 14 mensilità, utile ai soli fini trattamento di fine rapporto, con cifre medie e decorrenze di cui in tabella:

	ANNUO	PROGRESSIVO
1/1/93	32.000	32.000
1/1/94	61.000	93.000
1/1/95	78.000	171.000
1/1/96	79.000	250.000

2.2 Passaggi di gruppo con il meccanismo di mobilità orizzontale di area, verticale di area e/o di gruppo, anche a riconoscimento di attività polivalenti a decorrere dall'1/1/93, purchè il costo complessivo sia ricompreso in una cifra inferiore o pari a 16.000 x 14 mensilità per il numero dei dipendenti.

2.3 L'Elemento distinto della retribuzione viene conglobato in paga base dall'1/7/1996.

2.4 Introduzione dall'1/1/93 dell'area quadri con i livelli QS e Q (di provenienza dalla sola area A).

2.5 Revisione della scala parametrale della sola area A e Q.

QS 350
Q 300
A1 255
A2 225 (ex A3)

2.6 Riscrittura delle declaratorie di area e livello, in particolare per aree Q, A, B, C.

2.7 A partire dall'1/1/93 forfettizzazione dello straordinario dei quadri e introduzione di un ERI a scalare distinto come segue:

QS da 300.000 a 200.000 nel 1996
Q da 200.000 a 100.000 nel 1996

L'Elemento retributivo integrativo è corrisposto in maniera fissa e continuativa per 14 mensilità e serve ad assorbire, fino a concorrenza, l'indennità quadri prevista dal precedente CCNL 13/3/89.

2.8 A partire dall'1/1/93 l'indennità di reperibilità è aumentata del 18%, ossia il recupero dell'aumento del costo della vita dalla data della firma del precedente CCNL.

3) Gli aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 13 del CCNL 13/3/89 maturano fino al 31/12/92 e sono corrisposti dall'1/1/93.

Da tale data cessa l'efficacia dell'istituto, permanendo a livello individuale quanto maturato.

4) Per il premio di produttività, dall' 1/1/93, si modifica il criterio di definizione dell'indice di produttività sintetico (reso più veloce nella variabilità, pur permanendo fermi i tetti).
Vengono introdotti criteri di ripartizione del fondo di produttività specifica nuovi con clausole di salvaguardia per lavoro disagiato e speciali funzioni.
Il lavoro disagiato viene identificato in campagne massive di esumazioni ed estumulazioni, trattamenti antiputrefattivi e vestizione salme.

5) Si conviene sulla attuazione di una conferenza programmatica.

6) Le altre variazioni normative, oltre a quanto già indicato, riguardano:

6.1 Le procedure per l'assunzione del personale, per le quali nelle commissioni di selezione si richiede la presenza unicamente di tecnici ed esperti, eliminando nomine politiche e sindacali.

6.2 Mobilità e copertura dei posti vacanti, per le quali vengono garantite procedure snelle.

6.3 Trasformazione dell'indennità per punture conservative dall' 1/1/93 in premio di produzione e compensazione del disagio.

6.4 Il periodo di prova è portato da 8 a 9 mesi per i quadri e da 3 a 6 mesi per l'area B, come già vigente per l'area A.
Resta a 3 mesi per l'area C e D.

7) Per favorire la diffusione del contratto, la sua applicabilità è estesa oltre che alle aziende speciali degli enti locali, alle società capitali a prevalente capitale pubblico locale e ai consorzi.
Inoltre sono state introdotte specifiche norme riguardanti la mobilità intersettoriale nel caso di aziende che applichino diversi contratti, fattispecie che si presume si presenti nelle prossime municipalizzazioni.

(*) Membri Commissione trattante Federgasacqua per CCNL settore funerario.

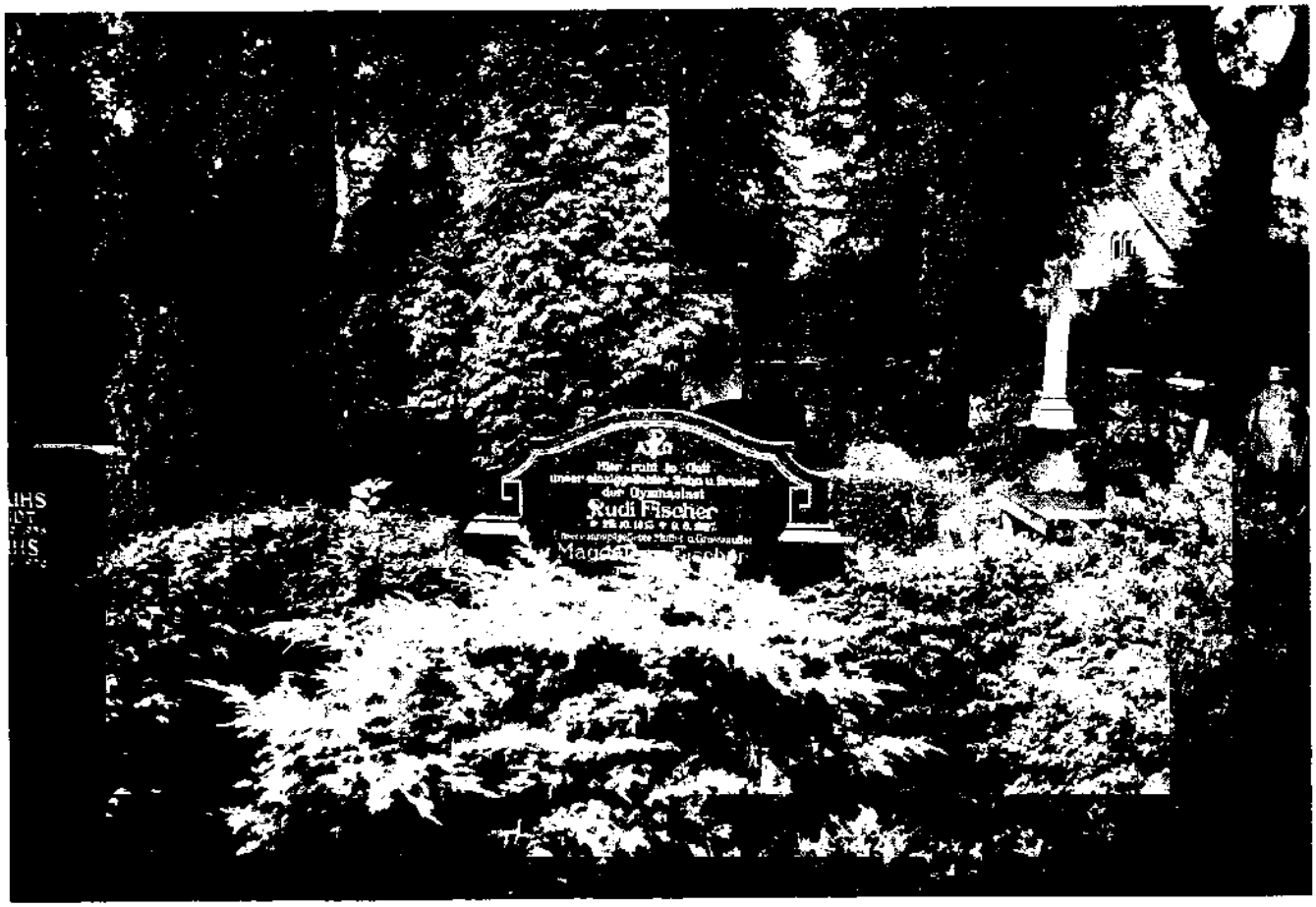

Berlino (Germania): cimitero di Sankt-Hedwig.